



57803-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 30/11/2017

PAOLO ANTONIO BRUNO
UMBERTO LUIGI SCOTTI
ROSA PEZZULLO
BARBARA CALASELICE
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente - Sent. n. sez.
1500/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.12400/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI ANGELO ROBERTO nato il 26/08/1960 a MONTOPOLI DI SABINA parte offesa
nel procedimento
c/

DEL VICARIO VINCENZO nato il 31/05/1968 a SAN SEVERO

avverso il decreto del 28/11/2016 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/11/2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto ha dichiarato inammissibile l'atto di opposizione presentato dalla persona offesa Roberto Di Angelo e, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha archiviato il procedimento penale nei confronti di Vincenzo Del Vicario, accusato di diffamazione ex art.595, comma 3, cod.pen. nei confronti del Di Angelo.

2. Ha proposto ricorso l'avv. Alessandro Vannucci, quale difensore e procuratore speciale di Roberto Di Angelo, con il supporto di due motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta *error in procedendo* e violazione del contraddittorio ex artt.410 e 127 cod.proc.pen.

Il Giudice aveva ritenuto in modo apodittico e illogico l'inammissibilità dell'opposizione, omettendo la debita fissazione dell'udienza camerale e anticipando rispetto all'udienza camerale, in modo non consentito, la valutazione della capacità probatoria degli atti di indagine richiesti dall'opponente.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla denunciata nullità della notifica dell'avviso ex art.408 cod.proc.pen., che non era stato notificato al difensore di fiducia, avv.Alessandro Vannucci, in violazione dell'art.33 disp.att. cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondati entrambi i motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. E' manifestamente infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente si lamenta della apodittica e illogica dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e dell'anticipazione indebita della valutazione della capacità probatoria degli atti di indagine richiesti dall'opponente rispetto all'udienza camerale.

1.1. L'art.410 cod.proc.pen. richiede, a pena di inammissibilità, che con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato indichi l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice può disporre *de plano* l'archiviazione con decreto motivato e restituire gli atti al pubblico ministero; solo fuori dei casi di inammissibilità, il giudice deve provvedere a norma dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, nel contraddittorio delle parti.

1.2. Questa Corte ha ritenuto illegittima la declaratoria *de plano* di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessità di ulteriori investigazioni, se queste ultime sono state ritenute inutili in base a una motivazione tautologica e a una prognosi di inconferenza, che è formulabile solo all'esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati (Sez. 2, n. 83 del 10/12/2015 - dep. 2016, P.O. in proc. Vavori, Rv. 265490; Sez. 2, n. 46426 del 09/10/2014, P.O. in proc. Dionisio ed altro, Rv. 2609989).

Tuttavia, in linea di principio, il giudice può provvedere *de plano* sulla richiesta di archiviazione qualora la persona offesa abbia presentato una opposizione inammissibile (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, P.O. in proc. Simoni, Rv. 247124).

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (Sez. 4, n. 17597 del 20/01/2004, P.O. in proc. Samengo, Rv. 228176)

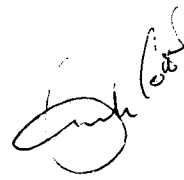
1.3. Nella fattispecie le richieste avanzate dal Di Angelo erano chiaramente ed assolutamente generiche, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, perché non era stato indicato l'oggetto delle richieste audizioni della persona offesa, degli iscritti al sindacato SAVIP e di una serie di soggetti che avrebbero potuto riferire circa le esternazioni dell'indagato.

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari di Spoleto ha ritenuto giustamente i proposti mezzi istruttori irrilevanti e non pertinenti sia perché essi non avrebbero potuto avere alcuna incidenza sull'accertamento dei fatti già emergenti *ex actis* (in particolare dal tenore degli articoli pubblicati a marzo e maggio del 2013), né sulla loro valutazione, ritenuta riconducibile all'esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelato *ex art.51 cod.pen. e art.21 Cost.*, in presenza dei requisiti di veridicità e continenza delle esternazioni.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine alla denunciata nullità della notifica dell'avviso *ex art.408 cod.proc.pen.*, non notificato al difensore di fiducia, avv.Alessandro Vannucci, in violazione dell'art.33 disp.att. cod.proc.pen.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario *ex lege* ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima (Sez. 3, n. 24062 del 13/05/2010, P.O. in proc. L., Rv. 247794; nella specie si trattava appunto dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione; Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, De Gennaro A. P.M. Febbraio, Rv. 217132).

Infatti la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, in



conformità alla *ratio* dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., che - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa (che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell'imputato) ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è equivalente la certezza storica.

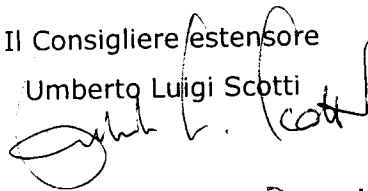
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

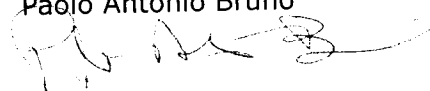
Così deciso il 30/11/2017

Il Consigliere estensore
Umberto Luigi Scotti



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, li 28-12-2017



IL CANCELLIERE
Roma